

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 6, LETT. T, D.M. N.150/2023

**CONCORDIA MEDIAZIONI SRL**, Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia al n.481 dell'apposito Registro, P.IVA 04884080872, in persona dell'Amministratore Unico Dott.ssa Valeria Virzì, con sede legale in Catania, piazza Giovanni Verga n.25, indirizzo e-mail [info@concordiamediazioni.it](mailto:info@concordiamediazioni.it) e PEC [concordia@pecaruba.it](mailto:concordia@pecaruba.it), (di seguito denominata: Concordia)

e

**RIMEDIA SRL** Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al N. 297 del Registro degli Organismi di Mediazione, con sede legale a Pisa, Via Fiorentina 214/c, P.I. 02000290508, Tel. 050 7917004 - mail: [mediazione@rimediasrl.com](mailto:mediazione@rimediasrl.com) – pec: [mediazione@pec.rimediasrl.it](mailto:mediazione@pec.rimediasrl.it), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Gabriele Pardo (di seguito denominata: Rimedia);

### Premesso

- che **Concordia** è accreditata presso il Ministero di Giustizia al n.481 dell'apposito Registro quale Organismo deputato a gestire procedure di mediazione ai sensi del D. Lgs. n.28/2010 e successivo D.M. n.150/2023 di attuazione;
- che **Rimedia** è parimenti un Organismo privato di mediazione deputato a gestire i procedimenti di mediazione in materia civile e commerciale, ai sensi dei citati D. Lgs. e D.M., accreditato presso il Ministero della Giustizia al n. 297 dell'apposito Registro;
- che il D. Lgs. n.28/2010 (pubbl. Gazzetta Ufficiale n.53) ed il successivo Regolamento Attuativo, in conformità alla Riforma del Processo Civile (L. 69/2009), hanno introdotto e disciplinato l'istituto della Mediazione Civile e Commerciale quale strumento per giungere alla conciliazione delle controversie;
- che il citato Decreto Legislativo, così come modificato dal D.L. n.69/2013, convertito con modificazioni dalla L. n.98/2013, stabilisce all'art.4 che la domanda di mediazione deve essere depositata da una delle parti presso un organismo che ha sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;
- che ai fini della competenza territoriale dell'Organismo bisogna fare riferimento non solo alla sede principale ma anche a quelle locali, essendo queste articolazioni operative dell'ente;
- che, conseguentemente, gli Organismi di mediazione privi di sedi operative su tutto il territorio nazionale si trovano nelle condizioni di non poter ricevere istanze di mediazione ogni qual volta le stesse non rientrino nella propria competenza territoriale;

- che ai sensi dell'art. 6, lett. t), del Decreto Ministeriale n.150 del 31.10.2023 l'Organismo di mediazione può prevedere nel proprio regolamento la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo;

- che Concordia intende avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori dell'Organismo Rimedia, anche per singoli affari di mediazione, sottoscrivendo con questo il presente accordo di collaborazione ai sensi del D.M. n.150/2023;

- che anche Rimedia intende avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori dell'Organismo Concordia, anche per singoli affari di mediazione, sottoscrivendo con questo il presente accordo di collaborazione ai sensi del D.M. n.150/2023;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, le Parti, come meglio sopra specificate, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 – PREMESSE**

a) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

#### **ART. 2 – DEFINIZIONI**

**Accordo di collaborazione** – il presente accordo è redatto ai sensi dell'art.6, lett. T, del D.M. n.150/2023;

**Organismo Gestore** – l'Organismo che riceve dal proprio cliente una domanda di mediazione da gestire, a norma del presente accordo di collaborazione, presso la sede dell'Organismo territorialmente competente;

**Organismo Competente** - l'Organismo che, ai sensi della legge, è territorialmente competente, anche attraverso le proprie sedi locali, per gestire la procedura di mediazione trasmessa dall'Organismo Gestore.

#### **ART. 3 - OGGETTO**

Oggetto del presente accordo di collaborazione è la condivisione tra le Parti delle rispettive strutture, del Personale di segreteria e dei Mediatori per una regolare gestione delle procedure di mediazione, in ottemperanza al principio di competenza territoriale di cui in premesse.

#### **ART. 4 - GESTIONE DELLA MEDIAZIONE**

a) l'Organismo Gestore riceve la domanda di mediazione presso le proprie sedi per poi svolgere (in presenza o in modalità telematica) il tentativo di conciliazione presso la sede dell'Organismo Competente;

b) l'Organismo Competente mette a disposizione la propria struttura e il proprio personale per

- la gestione della procedura e, laddove richiesto e concordato, anche i propri Mediatori;
- c) la procedura di mediazione potrà essere gestita anche on-line, attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dall'Organismo Gestore;
- d) gli Organismi si impegnano a comunicare la necessità di usufruire delle sedi reciproche con dovuto preavviso;
- f) gli Organismi si impegnano a garantire un'alta qualità del servizio e a rispettare con particolare attenzione il Codice Etico e la vigente normativa in tema di protezione dei dati sensibili e personali;
- g) entrambi gli Organismi forniscono l'elenco delle attuali sedi dirette e secondarie attive, con impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica alle stesse:

### **SEDI CONCORDIA MEDIAZIONI**

1. *Tribunale Catania* - Catania, piazza Giovanni Verga n.25 e Acireale (CT), via Fabio n.6
2. *Tribunale Palermo* - Palermo, via Salvatore Lo Forte n.12 (in fase di trasferimento)
3. *Tribunale Termini Imerese* - Bagheria (PA), via Andrea Scordato n.38
4. *Tribunale Ragusa* - Ispica (RG), viale Lazio n.23
5. *Tribunale Siracusa* - Siracusa, viale Teracati n.90 e Avola (SR), via Roma n.32
6. *Tribunale Ragusa* - Ragusa, via Perlasca n.27(in fase di trasferimento)
7. *Tribunale Enna* - Enna, via Trieste n.13 e Catenanuova (EN), via Principe Umberto n.100
8. *Tribunale Caltagirone* - Grammichele (CT), via Silvio Pellico n.463 e via Romita 2 (in fase di trasferimento)
9. *Tribunale Messina* - Messina, via Ugo Bassi n.128

### **SEDI RIMEDIA**

1. Tribunale di Pisa - Via Fiorentina 214/C- 56121- Pisa (PI)
2. Tribunale di Pistoia - Via Roma, 6 – Pistoia (PT)
3. Tribunale di Firenze - Via Donizetti n. 52- Scandicci (FI)
4. Tribunale di La Spezia - Via Tolone, 14, La Spezia (SP)
5. Tribunale di Agrigento - Salita Thaon De Revelle snc, Lampedusa – Agrigento (AG)
6. Tribunale di Livorno - Via Cogorano, 25 - 57123 – Livorno (LI)
7. Tribunale di Torino - Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - Moncalieri (TO)
8. Tribunale di Oristano - Via Vittorio Emanuele II, 36 – Oristano (OR)
9. Tribunale di Trieste - Via Fabio Severo 140/1, Trieste – Trieste (TS)
10. Tribunale di Massa Carrara - Carrara (MS) (attualmente incontri in presenza presso sede in deroga - stiamo accreditando nuova sede)

## **ART. 5 -REGOLE OPERATIVE**

- a) una volta ricevuta la domanda, l'Organismo Gestore decide se far svolgere la relativa procedura ad un proprio Mediatore (**ipotesi A**) oppure ad uno dei Mediatori dell'Organismo Competente (**ipotesi B**);
- b) L'Organismo Gestore protocolla l'istanza e comunica all'Organismo Competente la necessità di usufruire di una delle sedi territoriali di quest'ultimo, segnalando altresì, nell'ipotesi B, la richiesta di assegnazione di un Mediatore;
- c) entro e non oltre i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della superiore comunicazione, l'Organismo Competente provvede, a sua volta, a comunicare all'Organismo Gestore la disponibilità della sede territorialmente competente, trasmettendo, nell'ipotesi B, la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di imparzialità sottoscritta dal proprio Mediatore;
- d) ricevuta la comunicazione di presa in carico, l'Organismo Gestore può inviare alle parti la convocazione in mediazione, precisando che, in virtù del presente accordo, l'incontro si terrà presso la sede dell'Organismo Competente;
- e) l'Organismo Gestore ha l'obbligo di trasmettere all'Organismo Competente, per opportuna conoscenza di quest'ultimo, anche ai fini organizzativi, tutte le comunicazioni (invito alla mediazione, deposito adesione, ecc.), che intercorreranno con le parti.
- f) gli Organismi hanno l'obbligo di rendicontare semestralmente le procedure gestite (n. di protocollo, parti, modalità di svolgimento, ecc.) e i relativi incassi. Tale rendicontazione dovrà essere inviata a mezzo PEC;

## **ART. 6 - COMPETENZE ECONOMICHE**

- a) Le indennità di mediazione e le modalità di incasso che si applicano sono quelle relative all'Organismo Gestore. Le tariffe degli Organismi sono pubblicate sui rispettivi siti internet;
- b) l'Organismo Gestore corrisponderà all'Organismo Competente le seguenti indennità:
- 10% delle sole spese di mediazione (escluse spese di avvio/adesione) effettivamente incassate se la mediazione è svolta in modalità integralmente telematica;
  - 30% delle sole spese di mediazione (escluse spese di avvio/adesione) effettivamente incassate se la mediazione è svolta in presenza presso la sede o in modalità parzialmente telematica;
  - 70% delle sole spese di mediazione (escluse spese di avvio/adesione) effettivamente incassate se la mediazione è svolta in presenza presso la sede o in modalità parzialmente telematica ed è stato richiesto uno dei Mediatori dell'Organismo Competente. In questa ultima ipotesi il 50% verrà direttamente corrisposto al

Mediatore e il 20% all'Organismo Competente.

Salvo le spese di avvio e quelle vive che dovessero essere già state versate dalla parte istante all'Organismo Gestore, le restanti spese di avvio e di mediazione dovute da tutte le parti possono essere incassate anche dall'Organismo Competente che provvederà immediatamente - e comunque entro e non oltre cinque giorni lavorativi dall'effettivo incasso - a riversare all'Organismo Gestore, comunicandone contestualmente gli importi esatti affinché venga emessa tempestivamente la relativa fattura.

#### **ART. 7 - DURATA, DECADENZA E RECESSO**

Il presente accordo avrà durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione; si rinnoverà tacitamente per un uguale periodo salvo che una delle parti comunichi per iscritto la disdetta con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso, per qualsiasi causa avvenuto, resta fermo ed impregiudicato l'obbligo di portare a regolare compimento e chiusura i procedimenti di mediazione in corso.

#### **ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI E CORRISPONDENZA**

a) Il trattamento dei dati personali degli *Organismi*, ai fini dell'esecuzione del presente accordo e della successiva erogazione dei relativi servizi, avverrà in conformità al D. Lgs. 196/2003 ed in forza del consenso al trattamento dei dati manifestato con la sottostante sottoscrizione.

b) Qualsiasi comunicazione tra gli Organismi avverrà solo ed esclusivamente a mezzo PEO e PEC agli indirizzi in epigrafe

c) Ciascun Organismo si impegna, pertanto, a tenere attivo il proprio indirizzo pec ed a comunicare tempestivamente eventuali successive modifiche.

d) Ciascun Organismo si impegna a comunicare tempestivamente all'altro, l'avvenuta cancellazione o il nuovo accreditamento di sedi secondarie.

e) Ciascun Organismo si impegna a trasmettere immediatamente copia del presente accordo al Responsabile del Registro, nonché a pubblicare contestualmente la data, l'oggetto e la durata dell'accordo sul proprio sito web.

#### **Art. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

Qualora uno dei due Organismi dovesse subire un provvedimento di sospensione o cancellazione, lo stesso ha la possibilità di cedere il presente contratto ad un eventuale altro Organismo esclusivamente nel caso in cui il responsabile dell'altro Organismo sia il medesimo di quello che ha subito il provvedimento disciplinare. In tal caso la cessione del contratto deve esser notificata all'altra parte a mezzo PEC entro tre mesi dal suddetto

provvedimento. Rimane inteso che l'altra parte avrà sempre la facoltà di recedere dall'accordo di reciprocità.

#### **ART. 10 – PATTO DI PREFERENZA**

L'Organismo Rimedia si impegna a svolgere in collaborazione con Concordia Mediazioni srl, secondo il contenuto del presente accordo, i propri procedimenti la cui competenza territoriale ricade nelle circoscrizioni dei Tribunali della regione Sicilia non coperte da nessuna delle proprie sedi.

#### **ART. 11 – PATTO DI NON CONCORRENZA**

Per le finalità di cui al presente accordo e per ogni altra forma di collaborazione professionale, compresa la formazione professionale, le parti vengono a conoscenza dei rispettivi dati aziendali e hanno accesso ai dati sensibili e ai contatti personali dei rispettivi collaboratori, mediatori e clienti, conseguentemente si obbligano ad usarli ai soli fini di cui alla presente convenzione e/o per fini di formazione professionale. Le parti si obbligano a non esercitare nessuna forma di concorrenza sleale e si impegnano a coadiuvarsi lealmente per la crescita delle proprie realtà aziendali.

#### **Art. 12 - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia relativa, dipendente, connessa o comunque inerente all'interpretazione, e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto, anche dopo la cessazione del rapporto stesso, deve essere preliminarmente risolta da procedura di conciliazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, del D. L. 69/2013 e succ. mod., quale condizione di procedibilità sugli altri metodi di risoluzione delle controversie.

Ogni controversia discendente dal presente accordo è competenza esclusiva del Foro di Roma.

Catania - Pisa

**CONCORDIA MEDIAZIONI SRL**

**RIMEDIA SRL**

Le parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 e segg. del c.c. gli artt.: n.5 (regole operative), n.6 (competenze economiche), n.8 (trattamento dei dati e corrispondenza), n.9 (cessione del contratto) e n. 10 (clausola di mediazione e foro competente).

**CONCORDIA MEDIAZIONI SRL**

**RIMEDIA SRL**